



Prot. 117427/RU/2010

Roma, 15 settembre 2010

Alle Direzioni regionali e interregionali  
dell' Agenzia delle Dogane  
LORO S E D I

**OGGETTO:** Procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle Aree indette con DD.DD. del 25/05/2010 e pubblicate in data 27/05/2010.

Sono pervenute a questa centrale Direzione richieste di chiarimenti in merito all'individuazione degli **incarichi valutabili** nell'ambito delle procedure selettive in oggetto indicate.

Al fine di garantire omogeneità e uniformità nell'operato di tutte le Strutture coinvolte nell'espletamento delle procedure in questione, si diramano al riguardo le seguenti direttive, adottate in coerenza con quanto convenuto in sede di contrattazione integrativa con accordi del 31 marzo 2009 e 29 luglio 2009 - e, quindi, con le disposizioni dei relativi bandi - nonché in coerenza con il contesto normativo di riferimento.

Si ritiene opportuno, preliminarmente, riportare quanto disposto dai citati accordi, secondo i quali è valutabile lo “ **Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell' Agenzia delle Dogane** (a titolo esemplificativo: sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento; partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto; docenze).

*Sul piano generale, incarichi valutabili sono quelli conferiti o dal Direttore dell' Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell' Ufficio. Sono valutabili gli incarichi coerenti con il modello organizzativo dell' Agenzia e con i contratti decentrati territoriali e che implicino l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d' Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato.*

***La partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro/studio/progetto costituisce incarico valutabile ove tali organismi siano stati istituiti dal Direttore dell’Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche.***

*L’incarico relativo alla “sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento” è valutabile solo ove la sostituzione abbia avuto una durata pari ad almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare”.*

In applicazione delle disposizioni sopra riportate - ovviamente non modificabili in sede interpretativa - occorre preliminarmente sottolineare che **sono valutabili solo gli incarichi conferiti dall’Agenzia delle Dogane (non anche da altre Amministrazioni).**

**Sono valutabili, quindi, esclusivamente gli incarichi conferiti dal 1° gennaio 2001, ossia dalla data di avvio dell’Agenzia delle Dogane,** purché *“coerenti con il modello organizzativo dell’Agenzia”* - considerato nella sua evoluzione dalla suddetta data del 1° gennaio 2001 - e con la contrattazione decentrata territoriale. Al fine dell’individuazione degli incarichi valutabili occorre, pertanto, far riferimento al modello organizzativo desumibile dal Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, dalle determinazioni direttoriali concernenti l’organizzazione degli Uffici centrali e di quelli periferici, nonché alla contrattazione decentrata territoriale.

Ciò posto, occorre altresì evidenziare quanto segue.

La valutazione del titolo *“particolari incarichi su conferimento dell’Agenzia delle Dogane”* nell’ambito della categoria *“esperienza professionale”* è stata concordata, in sede di contrattazione integrativa, in applicazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del CCNL del personale del comparto delle Agenzie fiscali sottoscritto il 10 aprile 2008 che, nell’integrare l’art. 83, comma 7, del CCNL del 28 maggio 2004, ha aggiunto il seguente periodo: *“Con particolare riferimento all’esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze”.*

La *ratio* della sottocategoria *“particolari incarichi su conferimento dell’Agenzia delle Dogane”* è, pertanto, quella di valorizzare le effettive conoscenze e le reali capacità (di interazione, integrazione) possedute dai dipendenti e manifestate, per esempio, attraverso l’effettuazione di docenze o la

partecipazione a organi collegiali “*istituiti dal Direttore dell’Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche*”, nonché quella di premiare l’assunzione di particolari responsabilità connesse, ovviamente, alle attività/funzioni proprie dell’area non dirigenziale di appartenenza nell’ambito della quale il dipendente medesimo aspira allo sviluppo economico, in conformità a quanto previsto dal CCNL del 28 maggio 2004<sup>1</sup>.

**In effetti, ai sensi dell’art. 82 del C.C.N.L. del 28 maggio 2004, all’interno di ciascuna delle tre aree, le varie fasce retributive corrispondono al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dal dipendente nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area non dirigenziale di appartenenza, quindi nell’espletamento di funzioni non dirigenziali.**

Le attività/funzioni proprie del personale delle aree non dirigenziali sono descritte nell’allegato A) del suddetto CCNL, mentre le funzioni dei dirigenti di seconda fascia sono elencate dall’art. 17 del D.L.gs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Non costituisce, pertanto, conferimento di incarico valutabile l’assegnazione del dipendente a più attività ordinarie nell’ambito della stessa Struttura di appartenenza: si fa riferimento, in particolare, ai casi - pure rilevati - in cui, in presenza di carenze di personale o, comunque, di difficoltà organizzative, lo stesso dipendente venga assegnato a svolgere più attività ordinarie (per esempio attività di protocollazione e di segreteria, o quant’altro), attività che non implicano, però, né assunzione di particolari responsabilità, né manifestazione di particolari conoscenze o esplicazione di particolari capacità di integrazione e interazione nell’ambito di organi collegiali: tali attività, pertanto, in base a quanto sin qui esposto, non rappresentano particolari incarichi valutabili nell’ambito delle procedure selettive in parola, bensì esplicazione dell’ordinaria attività di servizio del dipendente, il cui orario di lavoro viene ripartito su più servizi/funzioni facenti capo alla stessa ovvero a diverse unità organizzative per peculiari esigenze di servizio della Struttura di appartenenza.

<sup>2</sup> I dirigenti esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri: formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

**E' evidente, quindi, la differenza tra le funzioni dirigenziali (che sono, sostanzialmente, espressione di capacità manageriali) e le attività/funzioni proprie del personale non dirigenziale, differenza da cui discende che lo svolgimento di incarichi di funzioni dirigenziali non è di per sé indice dell'acquisizione di un maggior grado di abilità professionale nello svolgimento di attività/funzioni non dirigenziali (mentre è indice delle capacità manageriali dell'incaricato).**

Di conseguenza, nell'ambito delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree non dirigenziali - finalizzate alla selezione dei dipendenti che abbiano acquisito il maggior grado di abilità professionale **nell'espletamento delle funzioni non dirigenziali proprie dell'area di appartenenza** - sono valutabili solo gli incarichi con i quali siano state attribuite al dipendente stesso funzioni non dirigenziali, non anche incarichi con i quali siano state attribuite funzioni proprie dell'area dirigenziale.

Non sono, quindi, valutabili quali titoli utili ai fini dell'attribuzione della fascia retributiva superiore nell'ambito dell'area non dirigenziale di appartenenza gli eventuali incarichi provvisori di funzioni dirigenziali (cosiddette "reggenze").

D'altra parte, sono invece valutabili gli incarichi di docenza e/o di partecipazione a commissioni, comitati, *team* antifrode doganale, gruppi di lavoro/studio/progetto eventualmente espletati da "reggenti", ossia da funzionari incaricati provvisoriamente di funzioni dirigenziali, in coerenza con quanto sin qui esposto.

Per completezza espositiva, si rammenta, inoltre, che l'attribuzione provvisoria di funzioni dirigenziali ("reggenza") non comporta la modifica dell'inquadramento giuridico economico del dipendente incaricato - il cui *status* rimane invariato - né, quindi, l'adozione di alcun provvedimento di inquadramento giuridico economico. L'espletamento dell'incarico provvisorio di funzioni dirigenziali ("reggenza") non è, perciò, riconducibile al titolo "*Effettivo espletamento di servizio in posizione corrispondente all'area e fascia retributiva per la quale si concorre o superiore, sulla base di un provvedimento di inquadramento giuridico-economico adottato dall'Amministrazione finanziaria e risultante dallo stato matricolare del dipendente*".

Posto quanto sopra, si elencano di seguito taluni incarichi valutabili, ovviamente purché siano stati formalmente attribuiti dal Direttore dell’Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell’Ufficio<sup>3</sup> e implicino l’attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d’Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato, secondo quanto convenuto con gli accordi in premessa citati:

1. Capo Area, Capo SOT, Capo SOLC, Ricevitore capo, Responsabile di servizio, Capo Sezione, Responsabile di articolazioni interne degli Uffici (al riguardo, si ribadisce che sono valutabili gli incarichi “*coerenti con il modello organizzativo dell’Agenzia e con i contratti decentrati territoriali*”);
2. Ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 , del Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
3. Membro di commissioni, comitati, gruppi di lavoro, studio, progetto, *team*, qualunque sia l’oggetto dell’attività svolta “*ove tali organismi siano stati istituiti dal Direttore dell’Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche*”;
4. La rappresentanza dell’Agenzia in Collegi di conciliazione costituisce incarico valutabile solo ove implichi l’attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d’Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato (in sostanza, solo ove svolta da personale non assegnato a Uffici competenti alla gestione del contenzioso);
5. Le docenze (non anche l’attività di assistenza alla docenza), ovviamente se effettuate su incarico dell’Agenzia delle dogane. Le docenze rappresentano erogazione di attività di formazione e sono indice di quelle “*effettive conoscenze*” acquisite dal dipendente che devono essere valorizzate ai sensi dell’art. 5, comma 5, del citato CCNL del 10 aprile 2008. Oltre alla formazione in aula, dev’essere valorizzata - e quindi valutata nell’ambito

---

<sup>3</sup> A tal proposito, si evidenzia che l’attività di tutor - ossia di mera assistenza alle aule virtuali all’interno delle quali si svolgono le attività di formazione e-learning - non costituisce incarico valutabile nell’ambito delle procedure selettive di cui trattasi, in quanto, tra l’altro, tale attività (che non costituisce docenza) non è oggetto di conferimento di incarico da parte del Direttore dell’Agenzia o dei Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero del Direttore o Reggente dell’Ufficio.

delle procedure di cui trattasi - l'attività formativa erogata tramite affiancamento presso la sede di lavoro (c.d. "training on the job").

Sul piano generale, si precisa - per rispondere al quesito posto da una Direzione regionale - che l'incarico identico dal punto di vista oggettivo può essere valutato solo una volta, a prescindere dall'eventuale *"reiterata attribuzione dello stesso con più provvedimenti amministrativi emessi in successione, per dare atto, ad esempio, delle variazioni occorse alla composizione di un determinato team di lavoro o agli assetti gestionali dell'unità organizzativa di riferimento, ovvero perché in presenza di organi a scadenza"*.

Analogamente, gli incarichi di docenza aventi identico contenuto possono essere valutati solo una volta, anche se le docenze sono state effettuate in date diverse.

Non costituiscono incarichi valutabili:

- 1) La testimonianza in processi (testimoniare rappresenta adempimento di un dovere, non espletamento di un particolare incarico conferito dall'Agenzia);
- 2) La mera attività di vigilanza ai concorsi, che costituisce un semplice servizio di tipo esecutivo (e che dev'essere distinto dall'incarico di componente del Comitato di Vigilanza che è, invece, valutabile secondo quanto sopra rappresentato);
- 3) L'attività di scrutatore o Presidente in sede di elezioni delle R.S.U., in quanto trattasi di attività espletata su designazione delle Organizzazioni sindacali, non già di incarico conferito dall'Agenzia;
- 4) L'attività di referente locale (Travel arranger, Informatico, Sicurezza e quant'altro);
- 5) In generale, non costituiscono incarico valutabile le attività/funzioni che rientrano nella normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato. Alla luce di questo lineare principio – espresso sia nell'accordo del 29 luglio 2009 che nei bandi delle procedure in questione – devono essere risolti i variegati casi elencati, in particolare, dalla Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta: ad esempio, lo svolgimento dell'attività di cassiere, per il dipendente addetto al servizio

cassa, non rappresenta certamente un incarico valutabile nell'ambito delle presenti procedure, in quanto riconducibile alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato;

6. Non sono valutabili l'attività di responsabile trattamento dati personali, responsabile dei lavoratori per la sicurezza, responsabile della tutela della salute dei non fumatori, incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; ciò in quanto tali attività non sono espressione di capacità o competenze professionali specificamente attinenti all'attività dell'Agenzia delle Dogane.

Posto quanto sopra, si invitano comunque codeste Direzioni regionali a sottoporre alla scrivente Struttura gli eventuali, ulteriori casi dubbi che non risultassero risolvibili alla luce di quanto sin qui rappresentato, non mancando di trasmettere la documentazione di riferimento laddove necessario.

Ad esempio, la Direzione regionale per la Toscana chiede *"Se possano essere presi in considerazione attribuzioni di incarichi di mansioni superiori regolarmente attribuiti con decreto firmato da un dirigente, datato e protocollato, ma non annotato sullo stato matricolare anche se agli atti del fascicolo personale del dipendente"*. Al riguardo, si rende necessario acquisire dalla Struttura periferica richiedente copia della documentazione in questione, al fine di consentirne la concreta disamina e, quindi, la valutazione dell'esatta portata ed eventuale rilevanza.

Inoltre, si rammenta a codeste Direzioni che nel calcolo dell'anzianità effettiva di servizio non sono computabili i periodi di assenza durante i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, legislative e/o contrattuali, si è interrotta la maturazione dell'anzianità di servizio, come, ad esempio, nel caso di aspettativa per esigenze personali o di famiglia (v. art. 51, comma 1, CCNL del 28 maggio 2004, nonché i casi di cui all'art. 52 CCNL cit.).

Si ribadisce, altresì, che in applicazione di quanto disposto dall'art. 83, comma 6, lett. c), del CCNL, non sono valutabili nell'ambito della categoria *"titoli di studio"* i corsi formativi/master ovvero i titoli di studio comunque

denominati acquisiti a seguito di un intervento formativo finanziato dall'Amministrazione.

Quanto ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si osserva che l'art. 191 del D. Lgs. 16 aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni dispone che *“L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media”*. Coerenti con tale normativa risultano le informazioni pubblicate sul sito del MIUR.

Pertanto, non essendo stata specificata, negli accordi in premessa citati, la valutabilità solo dei diplomi di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, devono ritenersi valutabili, nell'ambito delle presenti procedure, tutti i diplomi di istruzione secondaria superiore.

*Il Direttore centrale*

**Dr. Alessandro ARONICA**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93*